

Nevenka Bogojević-Gluščević*

PRESCRIZIONI STATUTARIE E PRATICA GIURIDICA NELLA CITTÀ DI CATTARO NEL TRECENTO

1. La storia della città antica di Cattaro è estremamente interessante. È distinta, prima di tutto, dai frequenti cambiamenti del padrone supremo del territorio al quale apparteneva la città, anche dallo Statuto di questa Città sotto il potere straniero. Per molto tempo, la città fu governata dagli Illiri¹, e poi Romani², Bizantini³, Slavi⁴ e Veneziani⁵ che hanno lasciato, tutti separatamente, una traccia visibile sulla sua organizzazione amministrativa e

* Nevenka Bogojević-Gluščević, Professore ordinario di diritto romano nell' Università di Podgorica.

1 Del luogo e del nome della città dettagliatamente in A. Mayer, *Gdje je ležao stari Acrvium*, Split, 1932, p. 18; P. Butorac, *Teritorijalni razvitak srednjovjekovnog Kotora*, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, X-XI (1966), p. 43-101; P. Butorac, *Boka Kotorska od najstarijih vremena do Nemanjića*, Split 1927, p. 29-42, 61-77; A. Mayer, *Catarensia*, Zbornik Historijskog instituta JAZU, Zagreb 1954, p. 95-109.

2 Vedi più dettagliatamente in: C. Flaminus, *Catharus Dalmatiae civitatis in ecclesiastico atque civilis statu historicus documentis illustrata*, Patavi 1978; N. Čorić, *Kotor do 1420*, Nova Evropa, Stara Gradiška 1934; P. Butorac, *Boka Kotorska od najstarijih vremena do Nemanjića*, Split 1927, p. 61-77.

3 Sul lungo periodo dell' amministrazione bizantina in Dalmazia, sull' importanza della stessa, sulla costituzione delle nostre città e sull' influenza di quell' amministrazione sul loro sviluppo - è stato scritto molto. Le opinioni di una serie di autori sulle questioni sopracitate sono diverse. Vedi: J. Ferluga, *Vizantijska uprava u Dalmaciji*, SANU, knj. CCXC, Beograd 1957, p. 152; G. Ostrogorski, *Istorija Vizantije*, Beograd 1947, p. 480; M. Kostrenčić, *Nacrt dalmatinskih srednjovječnih gradova*, Šišićev zbornik, Zagreb 1927, p. 117; K. Jircček, *Trgovački drumovi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku*, Sarajevo, 1951, p. 142; M. Barada, *Dalmatia Superior*, JAZU, Zagreb 1949, knj. I, p. 5-25.

4 Cattaro fu sotto il potere della Serbia dal 1186 al 1371. Su questa questione dettagliatamente in St. Novaković, *Zakonski spomenici srpskih država srednjeg veka*, Beograd 1910, p. 21; I. Sindik, *Komunalno uređenje Kotora od prve polovine XII-og do druge polovine XV-og stoljeća*, SANU, (posebno izdanje), knj. CLVX, Beograd 1950, p. 77; J. Kovačević, *Istorija Crne Gore*, knj. I, Titograd 1970, p. 410; K. Kostić, *Stara srpska industrija i trgovina*, Beograd 1904, p. 250; N. Fejić, *Kotorska kancelarija u srednjem veku*, Istorijski časopis, knj. 27, Beograd 1980, p. 13; S. Mijušković, *I mercanti Veneziani a Cattaro durante il dominio dei Nemanjić (1186-1367)*, Studi Veneziani, Firenze 1968.

5 Cattaro cadde sotto il dominio di Venezia nel 1420. Vedi dettagliatamente: M. Milošević, *Dileme ekonomske politike mletačke republike prema Kotoru*, Istorijski zapisi, br. 3/4, Titograd 1973, p. 237-242; A. Pertile, *Storia del diritto italiano IV, Storia del diritto privato*, Torino 1878, p. 120-135.

giuridica. Di un' importanza particolare fu la lunga permanenza romana, la cui organizzazione municipale e l' opinione giuridica formata servirono di solida base per l' organizzazione di questo comune urbano nel Medio Evo.⁶

Grazie alla favorevole posizione geografica, che l' orientava verso il commercio e la navigazione, Cattaro creò le condizioni per la prosperità economica includendosi nel commercio mediterraneo già nell'alto Medio Evo⁷. Con questo, la vita attiva sul mare le permise di arrivare più facilmente e direttamente ai frutti maturi della civiltà e della cultura⁸. La culminazione nello sviluppo la visse nel Trecento, quando era una delle città più sviluppate nella parte meridionale della nostra costa adriatica, un importante centro commerciale marittimo e culturale. Allora, la città si trovava sotto il potere supremo della Serbia, ed era organizzata come un comune autonomo con un sistema giuridico e comunale, indipendente, simile a quello degli altri comuni mediterranei di quell'epoca presso di noi, in Italia e nella Francia meridionale.

La fonte fondamentale del diritto era lo Statuto della città emanato nella prima prima metà del Trecento. Ancora prima dell' emanazione dello Statuto, la città di Cattaro aveva il suo notariato e la sua cancelleria ed anche i cancellieri educati in Italia. Nel notariato era fatta la parte scritta e giuridica dell' intera vita privata della città, e in parte quella pubblica. Per questo, i libri notarili sono la fonte estremamente importante di conoscenza del diritto e nello stesso tempo sono lo specchio dell' applicazione dello Statuto in pratica e il suo complemento⁹. Nell' archivio di Cattaro sono conservati 128 libri notarili dei diversi atti e documenti giuridici di cui il più vecchio è datato a cominciare dal 1326. I libri sono scritti in lingua latina in corsivo gotico. Tre libri notarili si riferiscono al Trecento. Il primo comprende il periodo dal 1326 al 1335, il secondo il periodo dell' anno 1329 e l' epoca dal 1332 al 1337 ed il terzo viene dopo un grande vuoto di 50 anni e comprende i documenti dal 1392 al 1401. I primi due libri hanno avuto le

6 Ci sono diversi tezi nella nostre letteratura sulla nascita delle città dalmate. Secondo un argomento sostenuto dalla maggior parte di scienziati, le città litoranee si sono sviluppate legate strettamente ai municipi romani (M. Kostrenčić, *Postanak dalmatinskih srednjovjekovnih gradova*, Šišićev zbornik, Zagreb, 1929, pag. 114; M. Kostrenčić, *Slobode dalmatinskih gradova po tipu trogirskom*, Rad, Zagreb, 1931, pag. 57; L. Margetić, *Rimsko i bizantsko uredjenje srednjovjekovnih općina u našim primorskim krajevima*, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, XXIII/75, pag. 103-113). L' argomento contrario è sostenuto da I. Strohal, che considera che lo sviluppo delle città litoranee sia autonomo, rifiutando qualsiasi loro legame coi municipi italiani. (I. Strohal, *Pravna povijest dalmatinskih gradova*, Zagreb 1913).

7 Dall' inizio del Trecento, la città aveva un ruolo importante nel commercio con le città sull' altra costa del Mare Adriatico. Commercianti cattarini intraprendenti ottenevano da quelle città vari privilegi. Così, nel 1195 sono stati liberati dal pagamento di due imposte fondamentali: di ancoratica (tasse sulle navi) e di platatica (tasse sul mercato). Vedi: S. Ćirković, *Uspon zetskih gradova*, Istorija Crne Gore, Titograd, 1976, knj. 2, vol. I, pag. 30.

8 Comp: A. Pertile: *op. cit.* pag. 48-60.

9 Del contenuto dei libri cattarini notarili medievali è scritto in *Vodič kroz arhivsku gradu*, Kotor 1977, pag. 160, e da: I. Sindik, *op. cit.*, pag. 1-12; H. F. Schmid, *Dalmatinische Stadtbücher*, *Zgodovinski časopis*, 1952/53, br. 6-7, pag. 384-385; N. Fejić, *Isprave katorskih notara iz XV stoljeća*, Miscellanea, Istorijski institut Beograd, knj. VIII/1980, pag; N. Fejić, *Kotorska kancelarija u srednjem veku*, Istorijski časopis, XXVIII Beograd 1980, pag. 1-63.

edizioni critiche e sono stampati in lingua latina¹⁰, mentre il terzo, nel manoscritto originale con 1560 documenti, non è stato pubblicato¹¹.

L'obiettivo delle pagine seguenti di quest'opera è di presentare lo Statuto di Cattaro come fondamentale atto giuridico del comune di Cattaro nel Trecento e di valutare attraverso l'analisi delle sue disposizioni e della pratica giuridica notata nei libri notarili nello stesso periodo se, e in quale misura, lo Statuto fosse veramente il regolatore di base dei rapporti nel comune, o se in quell'epoca anche il diritto consuetudinario fosse incorporato nello Statuto, oppure avesse un valore indipendente nel senso della fonte del diritto. Attraverso quest'analisi sarà indicato anche quali sono le caratteristiche fondamentali di quel diritto, se ci fossero e in quale misura sono presenti gli elementi del diritto reciproco romano, incarnato attraverso il diritto *ius commune*, gli elementi del diritto locale autoctono consuetudinario, le aggiunte slave, oppure le tracce del diritto bizantino.

2. Lo Statuto di Cattaro venne emanato nel periodo in cui Cattaro apparteneva alla Serbia medievale, stato potente nell'entroterra, per cui questa città rappresentava l'uscita naturale al mare. La posizione speciale che godeva la città sotto il potere serbo trovò proprio la migliore espressione nello Statuto che era un atto giuridico fondamentale. Lo Statuto era l'arma urbana più importante nella conservazione dell'autonomia e nel suo futuro allargamento¹². Lo Statuto della città non nacque d'un tratto e non rappresenta la più vecchia legge di Cattaro. Le disposizioni singolari non differiscono affatto, per il contenuto e la funzione, dalle disposizioni singolari degli ulteriori libri statutari, ed erano state emanate a Cattaro ancora all'inizio del Duecento¹³. Ciò nonostante, solo all'inizio del Trecento si è cominciato a formare il libro dello Statuto. Dopo un certo numero di capitoli, che probabilmente costituivano lo Statuto originario¹⁴, in un libro speciale, venivano aggiunti i capitoli emanati nel Grande Consiglio. Lo Statuto, in realtà, rappresenta un complesso di leggi, nate, a seconda delle situazioni, dalle necessità concrete, annotate secondo l'ordine dell'emanazione. Quello Statuto aveva avuto una serie di redazioni di cui la più importante fu quella del 1371–1372. Questa redazione non era la copiatura meccanica in un libro delle disposizioni emanate fino a quel periodo, ma aveva per obiettivo la sistemazione secondo il contenuto. Le premure, però, non resero frutti in

10 A. Mayer, *Monumenta Catarensia I, Kotorški spomenici*, vol. I, Zagreb 1951, pag. 645; *Monumenta Catarensia II*, Druga knjiga katorskih notara, godina 1332–1337, Zagreb 1981, pag. 658.

11 *Istorijski arhiv u Kotoru, Archivio storico di Cattaro*, Acta notarilia, vol. III (1392–1401), *Atti giuridico-notarili*, lib. III, (1392–1401), pag. 960.

12 Comp.: S. Mijušković, *Statuta civitatis Cathari*, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 1954, No. 1/2, pag. 1–3.

13 Comp.: V Bogišić, *Pisani zakoni na slovenskom jugu*, Beograd, 1926, pag. 90; *Istorija Crne Gore*, Titograd, 1970, knj. II, vol. I, pag. 90.

14 O. O. Markov, *Statut goroda Kotora*, Zapisi ruskoga naučnoga društva, Beograd 1930, pag. 128–131; S. Mijušković, *op. cit.* pag. 6.

totalità, perchè l'ordine cronologico era sconvolto, e la classificazione secondo il contenuto non era fatta con coerenza.

Lo Statuto di Cattaro non ha avuto edizioni critiche moderne¹⁵. È conservato nella redazione veneziana stampata nell'anno 1616 e in quattro manoscritti: Manoscritto di Kapor nella biblioteca della famiglia Kapor a Curzola, Manoscritto veneziano (Marcian Col. Lat V, XXXII, No 26–36), Manoscritto della Biblioteca universitaria di Zagabria (R 4074) e Manoscritto di Bogišić a Ragusavecchia (Statuta Cathari 88-A, XIV, 3/38)¹⁶. I manoscritti differiscono fra di loro per il numero dei capitoli, e sono stati comparati con l'edizione stampata sia per il numero dei capitoli come per il volume della materia.¹⁷

In questo lavoro è utilizzata la pubblicazione stampata dello Statuto dell'anno 1616, scritta in lingua latina, che contiene 532 articoli (il primo articolo datato è dell'anno 1301).

3. L'edizione stampata dello Statuto è divisa in quattro parti, i cui periodi coincidono con il cambio del potere supremo a Cattaro nel Trecento e nel Quattrocento. La prima parte – De constitutione indicium civitatis Cattari – comprende il periodo dall'inizio del Trecento fino alla totale indipendenza cattarina, ed ha 439 capitoli, ben riordinati nel contenuto. La seconda parte – Partes captae tempore Catharinorum – comprende le decisioni del Grande e del Piccolo consiglio fino all'anno 1420. Partes captae a Dominio Venetiarum comprende tutti gli atti sulla resa di Cattaro a Venezia. La quarta parte comprende il periodo del governo dei commessi veneziani a Cattaro (1420–1424).

Lo Statuto cattarino, con le sue disposizioni, entra quasi in tutti i settori della vita giuridica, non regolando, però, nessuno nella sua totalità. Il numero prevalente di disposizioni si riferisce all'organizzazione amministrativa della vita pubblica del comune; il che è assolutamente comprensibile per l'epoca in cui esso è stato emanato. Lo Statuto comprende numerose prescrizioni sugli organi della gestione della città, sul potere amministrativo e giuridico e sul procedimento giudiziario, sull'entrata in carica degli impiegati, e sul funzionamento dei servizi finanziari, doganali e degli altri servizi cittadini.

Dal contenuto delle disposizioni è del tutto chiaro che l'oligarchia urbana con queste prescrizioni si era assicurata un meccanismo giuridico

15 *Statuta et leges civitatis Cathari* (apud Robertum Mictum), Venetiis 1616, pag. 447.

16 Le scgnature dei manoscritti citate secondo N. Fejić, *op. cit.*, pag. 11.

17 Dello Statuto e dei suoi manoscritti in N. Bogojčević-Gluščević, *Svojinški odnosi u Kotoru u XIV vijeku*, Nikšić 1992, pag. 38–40 e nella letteratura: S. Mijušković, *op. cit.*, pag. 1–16; V. Bogišić, *op. cit.* pag. 90, *Istorija Crne Gore*, *op. cit.*, pag. 90; O. O. Markov, *op. cit.* pag. 119–162; N. Fejić, *Kotorska kancelarija u srednjem veku*, *op. cit.*, pag. 1–63; J. Božić, *Nacrt zbirke izvora za istoriju Crne Gore* (disegno non pubblicato); G. Valentinelli, *Bibliotheca manuscripta ad S. M. Venetiarum*, Venetiis 1868–1873; G. Valentinelli, *Bibliografia Dalmata tratta dai codici della Marciana di Venezia*, Venetiis 1870; I. Strohal, *Statuti primorskih gradova i općina*, Zagreb 1911.

molto adeguato ed elaborato in dettaglio, per poter concentrare il proprio potere e la propria autorità a Cattaro. Con opportune prescrizioni mise poi sotto il suo totale controllo anche la chiesa, feudatario molto autorevole ed influente, suo grande rivale nel possesso dei beni.

D' altra parte, la vita sociale privata della città è organizzata con le prescrizioni statutarie solo in frammenti. Le disposizioni che regolavano questo segmento della vita giuridica a Cattaro non sono ben sistemate e sono disperse per lo Statuto. Lo Statuto regolava alcuni settori giuridico – privati soltanto in parte, lasciando gli altri quasi completamente intatti. Nel settore dei rapporti di diritto patrimoniale, non c' è nello stesso nessuna o quasi nessuna disposizione su molti istituti importanti come la proprietà, la protezione della proprietà, della possessione e dell' ufficialità¹⁸. Il diritto delle obbligazioni non è completamente regolato¹⁹. Nello Statuto non si fa neanche menzione di una serie di regole del diritto delle obbligazioni che erano applicate nella pratica giuridica di quell' epoca. Nessun contratto delle obbligazioni è regolato in totalità. Un po' di più e più precisamente erano regolati la compravendita e l' affitto, mentre alcuni altri contratti non sono neanche menzionati (per esempio gente di servizio, mandatam, deposito).

Lo Statuto non regola una serie di questioni nel settore del diritto statutario, come per esempio, la questione della capacità giuridica e quella degli affari. Lo Statuto contiene un numero piuttosto grande di disposizioni del diritto familiare ereditario. Sono precisamente regolate le questioni del modo di stipulazione del matrimonio, rapporti patrimoniali tra i coniugi, dei rapporti patrimoniali personali tra i figli ed i genitori e anche tra i figli mutuamente dopo l' uscita dalla comunità familiare, la questione della dote e del modo di assicurarla, la questione dell' usufrutto vedovile del marito e della moglie, successione legale, forme dei testamenti, regole sulla vendita della massa ereditaria e una serie di altre questioni²⁰. La numerosità di queste disposizioni in relazione a tutte le altre del settore del diritto privato si può probabilmente spiegare con il fatto che proprio nella sfera dei rapporti familiari ed ereditari, il rapido sviluppo economico aveva introdotto più novità, rompendo le comunità familiari che fino a quel periodo erano state legate con coesione.

4. Riguardo al modo dell' emanazione e riguardo al contenuto, lo Statuto Cattarino non si distingue dalla maggioranza degli Statuti medievali dei comuni litoranei emanati nel periodo che va dal Dodicesimo secolo al

18 Comp.: N. Bogojević-Gluščević, *Svojinski odnosi u Kotoru u XIV vijeku*, Nikšić 1992, pag. 249.

19 Comp.: N. Bogojević-Gluščević, *Podaci o obligacionom pravu u kotorskim izvorima XIV vijeka*, Zbornik Pravnog fakulteta u Titogradu, br. 6–7, Titograd 1981, pag. 95–102; N. Bogojević-Gluščević, *Ugovor o kupoprodaji u Kotoru u XIV vijeku*, Podgorica 1997, pag. 15.

20 *Statuta et leges civitatis Cathari*, Venetis 1616 (nel testo seguente come *Stat. Cath.*), cap. 187–210. Vcdi: N. Bogojević-Gluščević, *Forme testamenta u srednjovjekovnom kotorskom pravu*, Zbornik Pravnog fakulteta u Titogradu, Titograd 1982, br.8, pp. 46–58.

Quattrocento. È questa la conseguenza delle condizioni simili nelle quali erano fatte le codificazioni²¹. Eppure certe differenze rispetto alle caratteristiche del diritto contenuto nello Statuto, esistono fra di essi, e sono condizionate dalle differenze nel livello di sviluppo del comune. Così, in occasione della determinazione delle caratteristiche generali del diritto contenuto nello Statuto Cattarino, in base alla ricostruzione del contenuto delle sue disposizioni ed alla terminologia giuridica usata, si può affermare che nel Trecento, il diritto statutario cattarino aveva accettato, in misura importante, il diritto romano come diritto comune, *ius commune*, che le concordanze, nella regolazione degli istituti giuridico-privati di questo diritto con quello romano e con il diritto generale, sono chiaramente visibili e riconoscibili, particolarmente nei contratti commerciali, che in questo diritto è utilizzata, in notevole misura, la terminologia giuridica latina, specialmente per gli istituti del diritto delle obbligazioni (per esempio *compravendita* – *venditio*, società commerciale – *societas*, *caparra* – *arra*, garanzia – *fideiussio*, pene contrattuali – *stipulatio poenae*), ma anche che il sistema giuridico a Cattaro nel Trecento aveva, rispetto al diritto menzionato, notevoli irregolarità. In queste irregolarità, che sono il riflesso delle specifiche condizioni urbane, ci sono molti elementi del diritto consuetudinario locale e slavo, e in alcuni altri istituti giuridici ci sono anche le tracce del diritto bizantino. Questo vale specialmente per il regime patrimoniale sui beni immobili nei pressi della città²², e anche per la regolazione del sistema di punizione e di alcune sanzioni penali²³.

5. Oltre ad alcune regole giuridico-consuetudinarie che erano incorporate nello Statuto²⁴, nella pratica giuridica della Cattaro medievale, come fonte particolare del diritto, era in vigore il diritto locale consuetudinario-consuetudo²⁵. C' erano varie ragioni per una tale pratica a Cattaro. Prima di tutto, le prescrizioni giuridiche che seguivano il processo dei cambiamenti nel comune autonomo, non potevano in totalità rispondere a tutte le esigenze della vita di ogni giorno. Poi, le condizioni per una rottura radicale con il modo primordiale della regolazione dei rapporti non sono adempiti né in un tratto né in totalità. Bisognerebbe senz' altro aggiungere anche che le tracce dei precedenti rapporti regolati dalla consuetudine, si sentivano vivamente in alcuni settori della coscienza sociale. Benché il Legislatore facesse di tutto per accordare legalmente i nuovi rapporti e per erigerli, essendo nuovi, sopra

21 Comp.: J. Danilović, *Dubrovački statut i „consuetudo“*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2, Beograd 1975, pag. 1-25.

22 Vedi: N. Bogojević-Glušćević, *Svojinjski odnosi u Kotoru u XIV vijeku*, Nikšić 1992, pag. 249; M. Milošević, *Grbaljske bune XV stoljeća*, Zagreb 1997, Institut za hrvatsku povijest, Radovi 10, pag. 275-303; E. Naumov, *Narodno vstanie v Kotoru i kotorskoj oblasti 1380 godine*, Moskva 1966, Akademija nauka SSSR, Zapisi ruskoga naučnoga instituta, vol. XXX.

23 I. Sindik, *op. cit.*, pag. 110; S. Mijušković, *op. cit.*, pag. 15; Ž. Bujuklić, *Pravno uređenje srednjevekovne budvanske komune*, Nikšić 1988, pag. 124, 125, 135, 153, 171, 215, 244, 261, 264.

24 *Stat. Cath.*, cap. 13, 20, 23, 26, 27, 29, 36, 37, 39, 40 e una serie di altre.

25 Confrontata col diritto Ragusco da J. Danilović, *op. cit.*, pag. 2.

le istituzioni che sparivano, indicando così la rottura con l' ereditato modo di riflessione, nella pratica giuridica del Trecento i giudici „si appoggiavano“ al diritto consuetudinario, come lo troviamo citato nell' articolo 37 dello Statuto. Alla vitalità del diritto consuetudinario e alla sua applicazione anche tanti anni dopo l' emanazione dello Statuto, fa riferimento anche il dato che il diritto consuetudinario era usato nel lavoro delle Corti d' Appello alla fine del Trecento e nel Quattrocento²⁶.

6. Il materiale d' archivio conservato indica che in pratica le prescrizioni erano applicate, ma che venivano applicate anche le consuetudini come fonte del diritto. Nella maggior parte dei documenti e delle controversie giuridiche c' è la clausola che la controversia è stata risolta secondo le prescrizioni statutarie e le consuetudini della città, oppure che il documento è stato fatto in concordia con la Legge e con lo Statuto – *secundum statuta et leges civitatis Cathari*. I più numerosi di tutti i documenti conservati sono senz' altro i documenti sulla realizzazione del pegno come assicurazione reale delle obbligazioni e quelli sulla realizzazione della garanzia come assicurazione personale delle obbligazioni, poi i documenti sui contratti conclusi di compravendita, ma anche varie controversie sulla proprietà, le questioni che riguardano il regime dotale e le disposizioni testamentarie.

6.1. Ogni documento sul pegno dei beni o un' eventuale controversia giuridica fatta sull' esecuzione del pegno contiene l' indicazione che, conformemente alle prescrizioni dello Statuto, bisogna riscuotere il debito dalla totalità dei beni del debitore²⁷. Infatti, c' era la possibilità statutaria d' introdurre una specie d' ipoteca generale sui beni del debitore, come un mezzo comune per assicurare l' adempimento delle obbligazioni statutarie, indicato nei documenti dalla clausola „*super me et omnia bona mea*“²⁸

26 I. Sindik, *op. cit.* pag. 110; S. Mijušković, *I testi delle sentenze d' appello dei Collegi di Padova, Vicenza, Verona e Treviso su ricorsi da Cattaro*, Atti del II Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, Firenze MCMLXXI.

27 *Stat. Cath.*, cap. 81, *De rebus pignoratis*; cap. 264, *De venditione pignorum*; cap. 268, *De rebus ad certum terminum remanentibus in venditione, qua sunt alijs obligata*.

28 Per esempio, in *Monumenta Catarensis*, vol. I, JAZU, Zagreb 1951 (nel testo seguente: SN I) i documenti numero 456, 16. XI 1327; doc. 446, 3. XI 1327; doc. 447, 3. XI 1327; doc. 448, 3. XI 1327; doc. 449, 13. XI 1327; doc. 50, 3. XI 1327; doc. 451, 3. XI 1327; doc. 509, 3. IV 1330; doc. 497, 25. XII 1327; doc. 498, 15. X 1327; doc. 530, 17. V 1330; doc. 531, 16. IV 1330; doc. 531, 16. IV 1220; doc. 504, 11. II 1330; doc. 510, 3. IV 1330; doc. 1038, 10. VIII 1332; doc. 1080, 10. IV 1333; doc. 10, 21. VI 1326; *Druga knjiga katorskih notara*, godina 1329, 1332–1337, Zagreb 1981 (nel testo seguente: SN II), doc. 85, 24. VIII 1332; doc. 87, 26. VIII 1332, doc. 519, 17. I 1333; doc. 547, 25. VII 1334; doc. 1007, 16. IV 1329; doc. 1038, 15. III 1336; doc. 1039, 15. III 1336; doc. 1044, 10. VI 1336; doc. 1029, 15. III 1336; doc. 1030, 15. III 1336; doc. 976, 29. I 1326; doc. 1013, 13. IV 1336; doc. 1100, 5. IV 1337; doc. 1097, 5. IV 1337; doc. 1063, 2. X 1336; doc. 1052, 12. VIII 1336; doc. 1054, 13. VIII 1336; doc. 1057, 15. VIII 1336; doc. 944, 25. VIII 1335; *Istorijski arhiv Kotor*, Archivio storico di Cattaro, Acta notarialia, vol. III (1392–1401), Atti giuridico-notarili, lib. III (nel testo seguente: SN III), pag. 323, doc. 1, 20. VIII 1396; pag. 618, doc. 1, 13. XI 1398; pag. 663, doc. 1, 20. IV 1399; pag. 660, doc. 1, 14. IV 1399; pag. 607, doc. 1, 17. IX 1398; pag. 278, doc 3, 26. III 1395; pag. 421, doc. 2, 18. III 1396. e una serie di altri.

Eppure, tutto quello che precisamente era prescritto e regolato dallo Statuto, in pratica non funzionava inappuntabilmente, come dimostrano alcune controversie giuridiche proprio sulla realizzazione del pegno. Le ragioni per cui quelle controversie erano fatte, erano senz'altro l'inosservanza delle prescrizioni statutarie sul pegno, oppure l'impossibilità della loro realizzazione a causa degli altri diritti stabiliti dallo Statuto. Le constatazioni addotte saranno illustrate da numerosi documenti. Così, per esempio, il 25. VIII 1335. viene fatto un processo tra il debitore e costituente Sergije Jakanjin da una parte, e Deja, vedova di Medoš, come creditore pignoratizio dall'altra parte, la quale a causa d'inadempimento dell'obbligazione di Sergije di spegnere il debito principale, „è entrata nelle sue terre“, e per il periodo di possessione delle stesse, „ha raccolto i suoi frutti“. Sergije chiede che questi siano consegnati a lui. La controversia è risolta a favore di Sergije. Lui ha il diritto sui frutti fondiari delle terre date in pegno, „perché' secondo lo Statuto dell'adempimento, colui che entra nelle terre di qualcuno non ha il diritto sui frutti fondiari“²⁹. È interessante una controversia fatta il 10 aprile 1333. Il creditore, Mičo Bisin, fa causa a Jelena, vedova di Marin Bolica, perché lei gli spenga il debito di suo marito di 23 perperi, perché „era stato caciato fuori una parte del vigneto di suo defunto marito a Teodo in cui la corte l'aveva introdotto“. La ragione era che il vigneto che era stato dato in pegno, era la dote di Jelena. La corte giudica che Mičo „può entrare“ nell'altro possesso di Marin, del doppio valore dell'ammontare a debito, di tenerlo per tre mesi, e dopo di chiedere il permesso della Corte se lo vuole vendere³⁰. Dunque, un documento regolare sul pegno fatto secondo la procedura chiesta dallo Statuto, è contestato nel senso formale e materiale in questo caso, dal diritto più forte della vedova sull'impegnato avere del marito, che serve per assicurare la dote. Questo diritto è più forte di qualsiasi altro diritto, e perciò, secondo le prescrizioni statutarie, la Corte ha fatto entrare il creditore in un altro possedimento per riscuotere il debito.

6.2. Il contratto di compravendita come uno dei più importanti contratti giuridico-privati, è regolato dallo Statuto in tutta una serie di prescrizioni, soprattutto lo è il contratto della compravendita dei beni immobili. Data l'estrema importanza dei beni immobili, il Legislatore ha prescritto anche un regime particolare della loro alienazione tramite un avviso pubblico³¹, determinato nei documenti come „venditio cridata fuit ter in platea per Riparium secundum Statuta et consuetudinem civitatis Cathari“. Ogni vendita, che non sia così annunciata, è giuridicamente nulla³². Quasi ogni documento di compravendita fatto nel Trecento contiene questa clausola. Sono registrati solo quattro contratti che non rispettavano questa procedura d'avviso pubblico³³.

29 *Kotorski spomenici, Druga knjiga kotorskih notara, godina 1329, 1332-1337, Zagreb 1981* (nel testo seguente; SN II) doc. 944.

30 SN I, doc. 1080, 10. IV 1333.

31 *Stat. Cath.*, cap. 256, De constitutione venditionum.

32 *Stat. Cath.*, cap. 256, De constitutione venditionum.

33 SN I, doc. 418, 18. IX 1327; doc. 651, 9. VI 1331; doc. 684, 7. VII 1331; doc. 1306, 12. VI 1335.

Anche le altre regole statutarie che riguardano il commercio dei beni immobili erano rispettate in pratica. Così, per esempio, la regola statutaria sul diritto dei cugini alla priorità nel ricupero del bene immobile venduto viene rispettata dalla Corte, e le parti, rivolgendosi alla Corte per attuare quel diritto, si riferiscono proprio allo Statuto³⁴. La richiesta del ricupero del bene immobile venduto, e il diritto utilizzato in questo senso dai parenti come il diritto statutario, è registrato nel documento del 1.VIII 1335. La figlia del venditore chiede al compratore di permetterle il ricupero dei beni immobili del padre, richiamandosi „al diritto secondo lo Statuto“, ed i Giudici dopo aver constatato „che il diritto è basato sullo Statuto, approvano lo stesso e ne fanno un documento“³⁵. Il richiamo alle regole statutarie esiste ancora in una serie di documenti sul commercio dei beni immobili. Così, per esempio, nella contestazione di una richiesta dell' accusatore riguardo a un bene immobile nella sua possessione, il convenuto, tramite il procuratore, nella sua difesa, si richiama „alle regole statutarie sui termini in cui i diritti riguardanti i beni immobili possono essere attuati“ (...statutum dicit, quod si quis viderit possedere factum suum per annum, deinde postea nihil dicere posit...et etiam quod si non fuisset in ciuitate petitor duos annos postea possessorem non valeat molestare...). La corte pronuncia la sentenza a favore dell' accusato, perchè il suo richiamo alle citate prescrizioni dello Statuto era basato sui fatti³⁶. Un caso simile c' è nella controversia fatta il 15 marzo 1336, sulla pretesa usurpazione del terreno dell' accusatrice coltivato dal convenuto che l' ha piantato a viti. Nella sua difesa, l' accusato si richiama al fatto che „ha comprato quel terreno, che ha il diritto a quello che aveva fatto sullo stesso, e che al tempo della vendita di quel terreno non c' era nessun' obiezione riguardo a quel bene immobile, e che perciò l' accusatrice non ha il diritto di disturbarlo chiedendo il controverso bene immobile“. Ogni fatto addotto dall' accusato ha avuto „la copertura“ giuridica nello Statuto³⁷.

Eppure in questo settore si possono trovare i documenti che provano il contrario e indicano proprio l' inosservanza delle prescrizioni statutarie. Così, per esempio, proprio a causa della violazione della prescrizione statutaria secondo la quale la vendita del bene immobile un anno dopo la morte del "de cuius" è invalida, la Corte ha annullato la vendita della casa che gli esecutori testamentari del defunto Vito Passi avevano fatto dopo quel termine. I Giudici hanno motivato la sentenza con l' adduzione „che lo Statuto proibisce severamente una tale alienazione dell' avere“³⁸. L' osservanza dello Statuto in questo caso è stata assicurata dagli organi giudiziari.

6.3. Le prescrizioni statutarie nel settore dei rapporti giuridici reali non sono numerose nello Statuto cattarino. Sono regolate solo alcune que-

34 *Stat. Cath.*, cap. 261, De venditione possessionis propria.

35 SN II, doc. 939; simile nel SN II, doc. 1003, 15. IV 1329.

36 SN I, doc. 989, 15. IV 1332.

37 SN II, doc. 1041.

38 SN I, doc. 998, 16. IV 1332.

stioni di questa problematica. Un po' più dettagliatamente rispetto agli altri istituti sono trattati la conservazione e le limitazioni del diritto di proprietà in città e nei pressi della città.

6.3.a. Il legislatore cattarino a due riprese nel Trecento ha regolato le questioni riguardanti la conservazione dei beni immobili. La prima disposizione, *De possessio possessa duorum annorum non respondenda*, è datata all'anno 1324³⁹. Il motivo della sua emanazione erano questioni non risolte sulla proprietà e sugli altri rapporti reali giuridici riguardanti i beni immobili all'inizio del Trecento. I problemi, nella pratica di ogni giorno, erano creati soprattutto da quegli individui che tenevano i beni immobili fin dai tempi più remoti, e „rifiutavano di rispondere alla citazione in giudizio quando le altre persone chiedevano che loro restituissero quei beni immobili“. Perciò, con questa disposizione era prescritto che „ogni cittadino o straniero che ritenga di avere un diritto ai beni immobili in possessione di un'altra persona sul territorio del comune, può chiedere quel suo diritto per via di giustizia al termine di due anni dall'emanazione di questa disposizione“. Dopo la scadenza di questo termine, le persone interessate non possono chiedere niente su questi beni immobili, e quelli che li possiedono non devono rispondere alle richieste di queste persone. La questione del diritto di proprietà così era considerata risolta. I detentori dei beni immobili potevano utilizzarli senza disturbi se nessuno, al termine previsto, gli avesse fatto querela. Il detentore è diventato così „versus possessor“, cioè il proprietario nel senso del diritto romano postclassico e medievale, dunque nel senso dell'esercizio del pieno potere riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico, che per il suo contenuto non è severamente separato dal possesso⁴⁰.

Le controversie giuridiche indicano il rispetto di questa disposizione nella pratica di ogni giorno. In base alla prescrizione dall'anno 1325 viene pronunciata la sentenza nella controversia tra Rada, vedova di Mate Kimin, come accusatrice, e Rada, vedova di Cerna Gigin, come convenuta. L'accusatrice si è rivolta alla Corte, il 22 marzo 1322, perché la convenuta non ha risposto alla sua richiesta di permetterle la prelazione dell'orto che suo marito, per un debito di dieci perperi, aveva dato in pegno agli antenati del marito della convenuta ancora nell'anno 1284. L'accusata, nella sua difesa, fa obiezione che „secondo lo Statuto ha il diritto di non rispondere all'accusatrice perché è scaduto il termine di due anni" in cui l'accusatrice avrebbe potuto presentare una tale richiesta. Dopo la scadenza del termine, non ha più il diritto di molestarla“. La Corte accolse il reclamo della convenuta⁴¹. Anche il processo condotto il 15 aprile 1332 indica l'applicazione di questa prescrizione. L'accusatore Jakov, nipote della defunta Draga Tomin, ha fatto causa a Margareta, vedova di Toma Pavlov, „perché questa

39 *Stat. Cath.*, cap. 265.

40 Comp. A. Perille, *op. cit.*, pag. 82-94; L. Margetić, *Srednjevjekovno hrvatsko pravo*, Rijeka 1980, pag. 33.

41 SN I, doc. 1059.

non gli ha risposto alla richiesta di effettuare la divisione del patrimonio totale a cui, secondo lui, aveva diritto come erede, perché suo nonno Toma e i fratelli di Toma, Pavle e Medoš, avevano vissuto in una comunione in cui i beni immobili non erano stati divisi⁴². Oltre a questo, lui considera che „ha diritto di partecipare alla divisione dei beni immobili, essendo nello stesso grado di parentela con i de cuius come la convenuta“. La convenuta, tramite procuratore, nella risposta all' accusa, ha presentato qualche obiezione: „prima, che Jakov non è suo fratello, che secondo lo Statuto non ha il diritto di chiedere cose che per un anno guardava tranquillamente in possesso degli altri, che poi l' accusatore era assente per due anni, dopo di che ha perso il diritto di chiedere qualsiasi cosa, che finalmente due anni sono passati anche per lei e che perciò non risponde alla richiesta dell' accusatore Jakov“. Siccome Jakov non poteva presentare alla Corte lo Statuto secondo il quale, tra i fratelli, i possessi di uno non pregiudicano l' altro, e siccome i Giudici hanno constatato che le adduzioni della convenuta erano completamente esatte e secondo lo Statuto, la Corte respinge l' accusa e giudica che lui non può molestare la convenuta a causa della divisione dei beni immobili menzionati⁴².

La disposizione dell' anno 1325, emanata per risolvere concreti problemi patrimoniali dei Cattarini nella vita di ogni giorno, è rimasta quasi per 50 anni senza cambiamenti. La prudenza necessaria nella risoluzione delle questioni di quel tempo riguardanti il patrimonio, siccome questa disposizione significava l' interruzione con la pratica fino allora sussistita, basata sulle consuetudini, è diventata quasi superflua nella seconda metà del Trecento⁴³. A vantaggio di questo va anche il fatto che con l' utilizzazione dei documenti notarili per la circolazione dei beni immobili, la sicurezza giuridica nel settore dei rapporti patrimoniali ha raggiunto una misura importante. S' imponevano il bisogno per soluzioni ben fondate e le questioni dell' acquisto originario del patrimonio sui beni immobili con il passar del tempo.

Con la prescrizione 375, *De iis qui possessiones per decem annos possident, vel possidebunt per duos annos, non valeant moleant molestari*, dall' anno 1367, il legislatore ha prescritto „che ogni tenitore dei beni immobili in città e nei pressi della città, che li teneva indisturbato per dieci anni, decorso questo termine, a condizione che per il termine di due anni dall' emanazione della disposizione nessuno lo molesti nel tenere di quei beni immobili diventerà il loro proprietario. Le persone interessate non possono più né molestarlo né avere delle richieste su quei beni immobili“⁴⁴. I documenti della fine del Trecento dimostrano che questa regola statutaria era severamente applicata nella pratica⁴⁵.

42 SN I, doc. 989.

43 Comp. Bujuklić, *op. cit.*, pag. 119.

44 *Stat. Cath.*, cap. 375.

45 *Istorijski arhiv u Kotoru, Archivio storico di Cattaro, Acta notarialia*, vol. III, pag. 189, 15. X 1394; pag. 212, 4. XII 1394; pag. 324, 8. VII 1395; pag. 849, 12. IV 1398.

6.3.b. Lo Statuto cattarino stabilisce le limitazioni del diritto patrimoniale nell' interesse comune e nell' interesse del confinante cioè i diritti confinanti. Nell' interesse comune, riguardo all' aspetto della città, esistevano le limitazioni nel modo di costruire le case e l' obbligo della manutenzione delle stesse nello stato utilizzabile. Per esempio, la casa viene costruita sul suo terreno solo dopo la „permessione“ del comune; i muri che minacciano di rovinare possono essere rovinati dal comune se non lo fa il proprietario⁴⁶. Nell' interesse comune, per ragioni di sicurezza, viene prescritto dallo Statuto che il proprietario non debba aprire le finestre e la porta verso il mare o il fiume. La violazione di questa disposizione aveva per conseguenza la pena pecuniaria di 100 perperi⁴⁷. Nell' interesse del confinante, sono prescritte le limitazioni riguardo alla costruzione della casa, e alla disposizione delle porte e delle finestre, balconi, tetto, all' utilizzazione degli edifici accessori, le limitazioni riguardo alla cerchia di persone a cui il terreno può essere dato in affitto, e una serie di altre. Così, per esempio, le finestre e i balconi non potevano essere fatti verso la porta della casa confinante⁴⁸, il balcone non si poteva fare sopra il tetto della stessa⁴⁹, dal tetto di una casa l'acqua non poteva colare sul tetto dell' altra⁵⁰. Dalle prescrizioni addotte si vede che il legistratore, sulla piccola area urbana, cercava di regolare la questione della costruzione delle case e le altre questioni riguardanti i beni immobili, per rendere possibile ai proprietari l'ottimale utilizzazione della casa, sullo spazio obiettivamente limitato, senza disturbare gli altri proprietari nell' utilizzazione dei beni immobili.

I dati dai documenti indicano che a Cattaro tutta una serie di processi era condotta a causa dell' inosservanza dei diritti confinanti stabiliti dallo Statuto. Così, per esempio, l' orefice Radoje, il 10 agosto 1333 ha fatto causa all' orefice Milko perchè questo costruiva la casa accanto al suo terreno senza lasciare la distanza necessaria prescritta dalla legge. Ha richiesto che l' accusato procedesse secondo quella prescrizione. Siccome l' accusato non poteva provare che la distanza prescritta esisteva, la corte pronunzia la sentenza conforme alla prescrizione statutaria a favore dell' accusatore⁵¹. Nell' azione del 15 marzo 1336, viene rilevato che il convenuto contra formam statuti ha fatto la porta d' ingresso della casa di fronte alla facciata della chiesa, e che perciò l' accusatore richiede che quello la chiuda. Il convenuto in accusa risponde „che poteva fare la porta di fronte alla facciata della chiesa perchè l' aveva fatta sulla sua casa e che perciò l' accusatore non ha il diritto di chiedergli di chiuderla“. I Giudici, dopo aver constatato che l' accusato, contrariamente alla disposizione dello Statuto, aveva fatto la porta,

46 *Stat. Cath.*, cap. 243, De muris veteribus et ruinosis; cap. 230, De divisione platearum et vijs domorum in civitate.

47 *Stat. Cath.*, cap. 241, De portis non aperiendis ex parte maris, vel fluminis.

48 *Stat. Cath.*, cap. 240, De porta canipa facienda; cap. 238, De fenestris et balchonibus.

49 *Stat. Cath.*, cap. 233, De salarijs supra tectum.

50 *Stat. Cath.*, cap. 235, De revolutione tecti.

51 SN I, doc. 1040.

pronunziano sentenza a favore dell' accusatore e ordinano che l' accusato chiuda la porta⁵². Processi simili erano intentati anche sull' inosservanza della prescrizione statutaria riguardante l' utilizzazione del muro comune in occasione della costruzione della casa⁵³ e del passaggio attraverso il terreno⁵⁴, sull' inosservanza delle prescrizioni riguardanti il divieto di aprire le porte e le finestre di fronte alle case⁵⁵. Qualche volta, come rileva il documento dell' 8 febbraio 1337, i proprietari, anche contro le prescrizioni statutarie esistenti, cioè contro le limitazioni, potevano concordare anche un diverso procedimento riguardo all' utilizzazione delle case. Così l' orefice Miško e il calzolaio Miloje hanno concordato „di poter aprire, sulle loro case, come gli piace, le finestre, i balconi e le porte“⁵⁶.

I documenti rilevano altresì che i proprietari, oltre alle limitazioni adotte, stabilite dallo Statuto, ne avevano anche una serie di altre che istituivano da soli nel contratto⁵⁷. C' erano delle difficoltà rispetto all' adempimento delle limitazioni così istituite come rilevano alcuni documenti⁵⁸, nonostante il fatto che questi obblighi fossero nati dal bisogno dei proprietari di rendere possibile reciprocamente un' utilizzazione più complessa e più economica del terreno disponibile e delle case. Così, per esempio, in contrasto col contratto stipulato con il prete, Dobroslav, genero di Codan, ha fatto la finestra sul muro della sua casa. I giudici hanno giudicato che quella finestra possa rimanere ancora, ma proibendo a Dobroslav di gettar via qualsiasi cosa attraverso la stessa⁵⁹. È evidente che in questo caso, per mancanza della prescrizione adeguata, i giudici, nel sentenziare, si sono regolati, secondo la richiesta dell' opportunità effettiva e giuridica.

Da tutto questo si può tirare la conclusione che le prescrizioni statutarie in questo settore giuridico erano rispettate, ma „che le parti contraenti qualche volta stipulavano il contratto „eludendo“ le prescrizioni statutarie“.

6.3.c. Per il territorio fuori la giurisdizione urbana valeva un particolare regime statutario rispetto alla lavorazione e alla manutenzione dei beni immobili⁶⁰. Il regolamento statutario di tali questioni è basato, in gran misura, sulla consuetudine, apportando correzioni, nei casi in cui i rapporti cambiati

52 SN II, doc. 1033.

53 SN II, doc. 518, 17. XI 1333.

54 SN I, doc. 11, 23. VII 1326; doc. 12, 23. VII 1326; SN II, doc. 996, 15. IV 1329; doc. 1002, 15. IV 1329.

55 SN II, doc. 946, 16. IX 1335.

56 SN II, doc. 1477, 18. II 1337.

57 SN I, doc. 344, 26. VI 1327; doc. 1255, 6. V 1335; doc. 507, 10. II 1330. doc. 870, 4. I 1332; SN II, doc. 961, 9. XII 1335.

58 Per es. SN I, doc. 542, 9. VI 1330, doc. 843, 9. XII 1331; doc. 1217, 27. III 1335.

59 SN I, doc. 542, 9. VI 1330.

60 *Stat. Cuth.*, cap. 248, De vijs extra nostra civitatis qui sint cubotium sex; cap. 248, De vijs publicis vinearum et terrarum; cap. 253, De vincis et terris, quae vadut versus monte; cap. 255, De vincis, vel terris aquam ex alto recipientibus; cap. 111, De damnifacis extra civitatem; cap. 110, De vincis incisus, et arboribus ad forensibus; cap. 250.

chiedevano un regolamento più adeguato nella pratica di ogni giorno, oppure nei casi in cui l' applicazione delle regole usuali, o la loro assenza, creava difficoltà. I diritti confinanti istituiti, soprattutto rispetto all' utilizzazione della strada, indicano che anche sul territorio nei pressi della città, in modo simile come in città, vengono stabilite le limitazioni del diritto di proprietà. Ciò nonostante, il numero di controversie sulla violazione dei diritti confinanti non è ridotto. Nei documenti troviamo una serie di azioni promosse proprio a causa dell' inosservanza delle regole stabilite dalla consuetudine e dallo Statuto, rispetto al mantenimento e all' utilizzazione dei beni immobili sul territorio fuori città. Nel processo e nella pronuncia della sentenza, le parti e la Corte si attengono allo Statuto⁶¹.

6.4. Una serie di testamenti conservati indica che le prescrizioni statutarie sul modo di stendere il testamento in città e fuori città⁶² erano rispettate e che non c' erano difetti nella pratica notarile di registrazione dei testamenti. Eppure, nei documenti, si può trovare un numero sufficiente di prove che c' erano anche difetti, ma che non era possibile enumerarli tutti, e che erano registrati senz' altro solo quelli per cui le parti erano interessate giuridicamente. Addurremo solo due esempi, particolarmente illustrativi. In un documento viene chiesta „la riduzione del testamento alla forma pubblica“ che viene fatta dal notaio, il quale, in quell' occasione ha menzionato „che il testamento gli era stato portato per elaborarlo, ma che nello stesso esiste un punto problematico difettoso, per cui quella parte di cartella, non la può accettare come valida giuridicamente“⁶³. L' altro documento è la controversia del 15 aprile 1332. L' accusatrice in questa controversia (la figlia della defunta) fa causa all' esecutore del testamento di sua madre chiedendo che il testamento non sia registrato dal notaio perché la testatrice, sua madre, contrariamente alla disposizione dello Statuto disponeva di più di un quarto di proprietà. È interessante che i giudici abbiano pronunciato sentenza richiamandosi allo Statuto, ma anche alle consultazioni con la gente anziana della città. Hanno permesso la registrazione del testamento nel libro dei documenti, proibendo però agli esecutori del testamento di distribuirne più di un quarto, siccome „tre quarti d' eredità appartengono all' accusatrice secondo lo Statuto“⁶⁴.

6.5. Lo Statuto comprende un numero importante di disposizioni sulla dote e sull' obbligo di darla alle ragazze in occasione dello spotalizio, sia da parte dei genitori, come dei fratelli, e degli altri parenti⁶⁵. Un gran numero

61 SN II, doc. 261, 18. I 1333; doc. 1086, 18. II 1337; doc. 1126, 15. IV 1337; doc. 1123, 15. IV 1337; doc. 1032, 21. VII 1335; doc. 1118, 15. IV 1337.

62 *Stat. Cath.*, cap. 187, De testamentis factis extra civitatem; cap. 188, De constitutione epitroporum; cap. 190, De potestate epitroporum; cap. 193, De forma testamenti filij uxorati.

63 SN II, doc. 1042, 15. IV 1336.

64 SN I, doc. 982.

65 *Stat. Cath.*, cap. 149, De dote et parhivio; cap. 150, De vestimentis sponsarum; cap. 151, De annulo sponsac; cap. 152, De donationibus sponsarum super parhivium; cap. 154–159, cap. 161, 162, 164 e 165.

di documenti conferma che le prescrizioni statutarie che regolano tali questioni erano per lo più rispettate⁶⁶.

In base alla materia d' archivio conservata, si ha l' impressione, però, che siano molto più numerosi i documenti in cui viene constatato che i beni notarili dati in dote vengono regalati⁶⁷, impegnati⁶⁸, con gli stessi viene effettuato il pagamento del prezzo di compra⁶⁹, tutti atti contrari allo Statuto. Dispongono in tal modo del patrimonio non solo i mariti ed i loro parenti, ma anche le mogli in proprietà di cui sono i beni dotali. C' è una bell' illustrazione di quest' adduzione nel documento stipulato il 4 luglio 1334, in cui viene addotto „che la moglie, proprietaria della casa dotale, in maniera indipendente, e a causa della sua malattia, ne dà in pegno la metà“, accentuando „che perciò' nessuno possa molestare suo marito“⁷⁰. È evidente che, in modo tutto cosciente, ha eluso la prescrizione statutaria secondo la quale i beni dotali dopo la morte della moglie vengono restituiti alla famiglia da cui questa era venuta.

Molto spesso, nei documenti di questo settore, vengono trovate le controversie giuridiche. Il numero prevalente di processi era menato dalle mogli che chiedevano la restituzione della dote dal marito nel caso del divorzio⁷¹, o dal figliastro nel caso della morte del marito⁷², o dalla matrigna nel caso della morte del padre⁷³. Durante il Trecento, soprattutto, erano numerosi i processi che le vedove, per la restituzione della dote, conducevano contro gli esecutori del testamento del defunto marito⁷⁴, o con i parenti del marito⁷⁵. Non è trascurabile neanche il numero di controversie giuridiche in cui le vedove compariscono energicamente alla difesa dei loro diritti, non permettendo la realizzazione dei debiti del marito e della dote⁷⁶. Molto frequenti, soprattutto nella prima metà del Trecento, erano i processi intentati contro i padri e i loro parenti a causa della restituzione dei beni dotali delle madri⁷⁷.

66 *Istorijski arhiv u Kotoru, Archivio storico di Cattaro. Acta notarialia*, volumcn III, pag. 255, 12 XI 1395, pag. 317, doc. 1, 10. VI 1396; pag. 401, doc. 1, 7, II 1397; pag. 435, doc. 1, 11. IV 1397; SN I, doc. 1306, 12. VI 1335; doc. 1242, 24. IV 1335; doc. 1142, 31. I 1335; doc. 334, 15. VI 1327; doc. 141, 20. X 1326; SN II, doc. 433, 24. X 1327; doc. 1122, 10. IV 1333; doc. 58, 23. VIII 1326; doc. 19, 15. VII 1326; doc. 948, 29. II 1322; doc. 104, 262, 146, 506, 527, 906, 915, 927, 934, 954, 1119, 1231, 1273, 1296 e una serie di altri.

67 SN II, doc. 202, 4. XII 1332; doc. 805, 17. IV 1334.

68 SN II, doc. 832, 1. V 1334; doc. 833, 1. V 1334; doc. 1008, 15. IV 1329.

69 SN II, doc. 656, 17. XI 1334; SN I, doc. 1042, 10. VIII 1332.

70 SN II, doc. 527.

71 SN I, doc. 1119, 10. IV 1333.

72 SN I, doc. 1128, 16. IV 1333.

73 SN I, doc. 1064, 1. III 1333.

74 SN I, doc. 527, 17. IV 1330.

75 SN I, doc. 1122, 10. IV 1333.

76 SN I, doc. 983, 15. IV 1332; SN II, doc. 490, 21. XI 1333.

77 SN I, doc. 1090, 10. IV 1333; SN II, doc. 954, 4. XI 1335.

Nella pratica giuridica, in questo settore ci sono dei casi di applicazione dell' inosservanza regolare e obbligatoria delle prescrizioni statutarie, cosa che facevano i notai municipali. Applicando le prescrizioni, i giudici e i notai municipali procedono in modo diverso trattando la stessa questione: i giudici rispettano la prescrizione, e i notai la eludono. Per esempio, pronunziando la sentenza, i giudici, in un processo giuridico dell' anno 1337, hanno applicato la prescrizione statutaria secondo la quale la moglie non può garantire per il marito per la somma che supera cinque perperi. Nella sentenza di questo processo intentato a causa della realizzazione del debito del marito di 7,5 perperi, per cui la moglie garantiva al creditore con la sua dote, viene addotto „che il creditore può prendere i cinque perperi dalla dote della moglie, e il resto di 2,5 perperi viene indirizzato al possesso del debitore“⁷⁸. Nell' altro caso le parti e il notaio hanno eluso la prescrizione. In deroga e al contrario di questa prescrizione, il notaio ha fatto la verifica del documento sulla garanzia della moglie il 9 luglio 1326. Nel documento viene addotto „che il debito di 87,5 perperi viene garantito dalla moglie ad un commerciante veneziano in base ai suoi beni dotali e che il documento fattone viene ridotto alla forma pubblica valida giuridicamente“⁷⁹.

Nel maggior numero dei documenti sopracitati viene menzionata l' inosservanza o l' osservanza inconsequente delle prescrizioni statutarie delle parti contraenti. In tutte le controversie però, la prescrizione viene applicata rigidamente, il che, coll' andar del tempo, influiva anche sul cambiamento del comportamento delle parti nella realizzazione di diversi contratti sulla dote. Passo a passo viene formata la coscienza individuale del dovere di osservare le prescrizioni statutarie sull' obbligo di dare la dote, la coscienza del fatto che la dote sia la proprietà ineccepibile della moglie e che non possa servire di copertura per debiti del marito che superano l'ammontare permesso, e che dopo la morte della moglie la stessa venga restituita nella famiglia da cui era stata ottenuta. Alla fine del Trecento, il numero di documenti di questo tipo è notevolmente ridotto⁸⁰.

Il materiale notarile ha anche tutta una serie di altri documenti molto interessanti, di carattere giuridico-privato, in cui le parti e la Corte si riferiscono alle prescrizioni statutarie, insistendo sulla loro applicazione. Si trovano registrati anche tali documenti dal cui contenuto si può concludere con piena sicurezza che erano fatti contra legem et statutum, e che perciò non possono avere una valida conferma giuridica. Tutto questo merita nuove analisi supplementari e molto più spazio di quello previsto in quest' occasione. Tutto il materiale analizzato, anche senza queste ricerche supplemen-

78 SN I, doc. 1104, 10. IV 1333.

79 SN I, doc. 27, 19. VII 1326.

80 *Istorijski arhiv u Kotoru, Archivio storico di Cattaro, Acta notarilia*, volumen III, pag. 361, doc. 1, 2. X 1396; pag. 2, 11. XI 1397; pag. 255, doc. 1, 12. XI 1395; T. Smičiklas, *Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, Zagreb 1904–1934, knj. VI, 27. VI 1383.

tari, offre pure una base sufficiente per le risposte alle domande poste all'inizio della nostra ricerca.

7. Il materiale analizzato indica che nel Trecento a Cattaro erano applicate in pratica le prescrizioni statutarie basate in maggioranza sulle regole del diritto comune, con le aggiunte del diritto locale consuetudinario, del diritto slavo e con le tracce del diritto bizantino.

Le Autorità del comune cattarino in tutte le istanze insistevano sulla rigorosa applicazione dello Statuto, benché, in certa misura, soprattutto all'inizio del Trecento, ci fosse presente anche l'inosservanza dello stesso, manifestata nella diretta violazione della prescrizione giuridica o nella sua elusione. La ragione di questo, bisogna senz'altro cercarla prima di tutto nella pratica consuetudinaria assai presente e profondamente inveterata, precedentemente applicata, del regolamento dei rapporti giuridico-privati, e nel fatto che, stando così le cose, non si potesse fare una rottura radicale con questa pratica totalmente finora indisturbata e senza alcun difetto intenzionale-causale di natura giuridica materiale e formale.

Nella pratica contrattuale e giuridica del Trecento, non era applicato solo lo Statuto, ma anche il diritto consuetudinario. L'applicazione del diritto consuetudinario è prescritta esplicitamente dallo Statuto cattarino per i casi dell'esistenza della lacuna giuridica nelle prescrizioni. Non è trascurabile il numero delle prescrizioni dall'inizio del Trecento in cui i Giudici municipali, risolvendo le controversie, si riferiscono al diritto consuetudinario, o in cui i giudici nel procedimento di pronuncia della sentenza consultano i conoscitori delle consuetudini.

Prendendo in considerazione quanto detto sopra, è senz'altro comprensibile che i legislatori cattarini, di fronte all'inesistenza dell'adeguata norma per un nuovo caso, cambiavano spesso lo Statuto nel Trecento, sia emanando nuove leggi, sia cambiando e completando quelle esistenti. Perciò è logico che le prescrizioni e la pratica giuridica dell'inizio e della fine del Trecento differiscano piuttosto tra di loro riguardo al contenuto, ma indipendentemente da quel fatto, sia in un diritto, sia nell'altro, in pratica si insisteva sull'osservanza della legge nel senso formale e materiale. L'inosservanza o l'applicazione erronea delle prescrizioni venivano punite rigorosamente dalle autorità competenti, ciò nonostante, è possibile notare difetti nella pratica.

PRESCRIZIONI STATUTARIE E PRATICA GIURIDICA NELLA CITTÀ DI CATTARO NEL TRECENTO

Come gli altri comuni mediterranei nel Medio Evo, anche la città di Cattaro sulla costa Adriatica era un comune indipendente con sistema giuridico autonomo e ordinamento comunale autonomo. Visse la sua ascesa economica sociale e culturale nel Trecento, nel periodo in cui stava sotto il

potere della Serbia, stato potente in retroterra, per il quale rappresentava l'uscita naturale al mare.

In quel periodo la fonte fondamentale del diritto comunale era lo Statuto della città. Lo Statuto è conservato in manoscritti e in versione veneziana nell'edizione stampata nell'anno 1616. È scritto in lingua latina e comprende 532 articoli, di cui il primo è datato all'anno 1301. Lo Statuto, con le sue disposizioni, entra in quasi tutti i settori della vita giuridica, non regolandone però nessuno completamente. Il numero prevalente riguarda l'ordinamento amministrativo della vita pubblica del comune, il che è del tutto comprensibile per l'epoca in cui fu costituito. La sfera della vita privata della città è regolata dalle prescrizioni statutarie solo in frammenti. Alcuni settori sono rimasti quasi completamente non regolati, mentre tutta una gamma degli istituti giuridici applicata nella pratica di ogni giorno di quell'epoca non è neanche menzionata nello Statuto.

Le prescrizioni statutarie non sono sistematizzate né per contenuto né per ordine cronologico. Infatti lo Statuto rappresenta un complesso di leggi che erano costituite in base a situazioni e bisogni concreti. Per il loro carattere, le norme statutarie sono piuttosto di natura d'intervento; infatti, lo scopo della maggioranza delle medesime era di rompere con il regolamento consuetudinario precedente. Anche l'uso del diritto consuetudinario era permesso nei casi dell'esistenza di lacuna giuridica nello Statuto. Le regole statutarie, nell'ambito concettuale del diritto romano, erano combinate con certe consuetudini giuridiche che erano l'espressione delle locali particolarità cittadine. Nello statuto ci sono anche certi elementi del diritto slavo e le tracce del diritto bizantino, tutti riconoscibili chiaramente.

La vera immagine della vita giuridica di ogni giorno della città di Cattaro nel Trecento non si può avere soltanto in base delle prescrizioni statutarie. Questo è possibile solo col materiale d'archivio conservato nei numerosi libri notarili del comune, in cui ci sono documenti di carattere pubblico giuridico e privato giuridico.

Dopo aver analizzato i documenti del Trecento sulla messa in pratica dello Statuto, conservati in tre libri notarili, si è venuti alla conclusione che si può sostenere con certezza che le prescrizioni statutarie erano rispettate nella vita di ogni giorno. Le autorità comunali, in tutte le istanze, insistevano sulla stretta applicazione dello Statuto, il che non era sempre il caso, soprattutto nel Trecento, quando c'erano delle elusioni dello stesso, e delle inosservanze dirette delle prescrizioni statutarie. La ragione di questo sarà stata senz'altro e soprattutto la pratica consuetudinaria anteriore, molto presente e profondamente inveterata, del regolamento dei rapporti giuridico-privati, e anche il fatto che proprio perciò non si potesse rompere radicalmente con quella pratica, senza nessun errore di natura materiale giuridica o formale giuridica.

Nella pratica contrattuale giuridica del Trecento, oltre allo Statuto, era applicato anche il diritto consuetudinario. Ci sono numerosi documenti dell'

inizio del Trecento in cui i giudici municipali, risolvendo le controversie, si richiamano al diritto consuetudinario, o in cui, nel procedimento della pronunzia della sentenza consultano i conoscitori delle consuetudini in città. È evidente che il diritto consuetudinario a Cattaro fu applicato per lungo tempo come fonte sussidiaria del diritto, essendo menzionato in una serie di controversie e di documenti alla fine del Trecento. Lo stesso veniva utilizzato dalle Corti d' appello.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, è completamente comprensibile che i legislatori cattarini, nel Trecento, di fronte all' inesistenza della norma adeguata per un nuovo caso, cambiassero spesso lo Statuto, sia emanando nuove leggi, sia cambiando o completando quelle esistenti. È logico, perciò, che la pratica e le prescrizioni giuridiche dell' inizio e della fine del Trecento spesso differiscano tra di loro nel senso del loro contenuto, ma indipendentemente da quel fatto, in tutti e due i diritti in pratica s' insisteva sul rispetto della legge nel senso formale e materiale. L' inosservanza o l' applicazione scorretta delle prescrizioni da parte delle autorità competenti erano punite rigorosamente; ciò nonostante, è possibile trovare in pratica tali errori.